



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 27/11/2010

COPIA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

Il giorno 27.11.2010, alle ore 09:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO E UMBERTO RADICI.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

PASI PIERLUIGI
DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA
COSTA EMILIANO
CATTONI GIAN PIETRO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
TARANTOLA M. GRAZIA
TARANTOLA CARLO
CIVIERO ARMANDO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO
ROBECCHI FRANCESCO

Assenti/Assenti giustificati

CRESPI ALESSANDRO
MERONI CARLO

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 30.06.1994, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 64 del 29.09.1994;

Considerato che si rende necessario modificare il Regolamento comunale al fine di trasformare le tariffe ancora espresse in lire in euro e di apportare una modifica all'art. 27 relativo all' "Esenzione della tassa", introducendo tra i soggetti esenti le Associazioni onlus;

Richiamata la bozza di regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta in neretto le parti che si intendono modificare (artt. 25, 27, 29, 33 ed allegati), costituita da n. 34 articoli e sottoposta all'esame della Commissione consiliare consultiva Bilancio e Affari Generali il 17.11.2010;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti i seguenti interventi:

L'Assessore sig. Antonio Serafini: espone l'argomento, si tratta solo di due variazioni, trasformazione in Euro degli importi ancora espressi in lire e modifica dell'art. 27 prevedendo l'esenzione della tassa per le onlus. Collegamento anche per le modifiche al regolamento della TARSU.

Il consigliere sig. Carlo Tarantola: il problema onlus è uscito anche in commissione relativamente al problema ONLUS, quelle composte solo da volontari e le altre.

L'Assessore sig. Antonio Serafini: ci sono onlus che sono veri e propri soggetti economici e altre no, sono stati fatti quesiti: sono onlus tutte quelle registrate e con i requisiti previsti dalle leggi in materia, occorrerebbe dividere tra soggetti economici e non, le onlus devono rispettare le regole loro proprie, se sono registrate come onlus, ha verificato, sono trattate tutte allo stesso modo.

Con voti:

favorevoli n. 13

astenuti n. 2 (Cattoni, Del Ben)

DELIBERA

1. di approvare la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione suolo pubblico, costituito da n. 34 articoli, qui allegato quale parte integrante del presente atto.



COMUNE DI ROSATE
Provincia di Milano
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO

Approvato con C.C. n. 41 del 30.06.1994

Modificato con C.C. n. 64 del 29.09.1994

Modificato con C.C. n. 35 del 27.11.2010

**LE MODIFICHE SONO EVIDENZIATE IN NERO E
SOTTOLINEATE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D. Lgs.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi e aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazio od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro trenta giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Denuncia occupazione permanente

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 200 metri.

Art. 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno un giorno lavorativo antecedente la data per cui si richiede l'occupazione.

6. Il comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6

Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato - ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada.

Art. 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50 , comma 2).

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei dieci giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza, la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo, pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione, di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. N. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 10% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15/11/1993 n. 507 e del D. Lgs. N. 566 del 28/12/1993.

Art. 13

Classificazione del comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V^a classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

Art. 14

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. N. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6.

La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere comunque inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

Art. 16

Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivi, in proporzione

alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 **Misura dello spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20
Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.

2. Per i casi di cui all'art. 44, comma 8, nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla striscia di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri cento.

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44 comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22
Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24

Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore : riduzione del 50 per cento;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 20 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25 MODIFICATO

Occupazione sottosuolo e soprassuolo – casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciale, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non più assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di **€ 25,82**, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 26¹

Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere

¹ Il Consiglio Comunale con delibera C.C. N° 3 del 25/01/2000 e N° 95 del 21/12/1998 delibera di non applicare la tassa sui passi carrabili e sulle tende e simili, di cui all'art. 44 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 61, della Legge 28/12/1995, n. 549.

l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 27 MODIFICATO **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici e **Associazioni onlus (AGGIUNTA)** per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 28 **Esclusione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di essere non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune od al Demanio statale.

3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 29 MODIFICATO

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene Pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria **da € 25,82 a € 77,47**, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 30

Versamento dalla tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.

2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 31 **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 32 **Ruoli coattivi**

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 33 MODIFICATO **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:

- a) Comma 3 – i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'adozione del regolamento e delle relative tariffe. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) Comma 4 – per le occupazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di **€ 25,82;**
- c) Comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
- d) Comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 34 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

**TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
COMUNE DI CLASSE V**

**PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI
DISTINZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono *permanenti o temporanee*.
2. Sono *permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. Sono *temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.
Per le occupazioni che di fatto protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La *tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'aree sulla quale sono state classificate in n. 02 *categorie*.
5. La *Tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq o ml*. Le frazioni inferiori al mq o al ml sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. *Le superfici eccedenti i 1.000 mq*. Per le occupazioni sia temporanee sia permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:
 - del 50 % sino a 100 mq;
 - del 25 % per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
 - del 10 % per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II – OCCUPAZIONI PERMANENTI (MODIFICATO)

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA
----	-------------------------------	-----------------------

		1 ^a	2 ^a
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €. 22,21	20,14
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico – (Riduzione %)	per mq. €. 22,21	20,14
3	Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico – (Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. €. 7,90	7,13
4.	Passi carrabili:		
4.1	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. €. 9,81	8,78
4.2	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – (Riduzione al 5 %)	per mq. €. 1,14	1,03
4.3	Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10 % (Riduzione obbligatoria del 50 %)	per mq. €. 11,10	10,07
4.4	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario – (Riduzione al 5 %)	per mq. €. 1,14	1,03
4.5	Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti – (Riduzione al %)	per mq. €. 22,21	20,14
5.	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. €. 22,21	20,14

PARTE III – OCCUPAZIONI TEMPORANEE (MODIFICATO)

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. **E' STATO TOLTO "In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 35%." perché in conflitto con altre riduzioni sulla durata dell'occupazione.**

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. €. 1,55	1,39	
2.2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo comunale – (Riduzione %)	per mq. €. 1,55	1,39	
2.3	Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.	per mq. €. 0,36	0,31	
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Aumento del / %)	per mq. €. 1,55	1,39	
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto – (Riduzione del 50 %)	per mq. €. 0,77	0,70	
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante – (Riduzione dell' 80 %)	per mq. €. 0,31	0,28	
2.7	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune – (Aumento / Riduzione del / %)	per mq. €. 1,55	1,39	
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia – (Riduzione del / %)	per mq. €. 1,55	1,39	
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive – (Riduzione della tariffa ordinaria dell' 80 %)	per mq. €. 0,31	0,28	
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50 %)	per mq. €. 0,77	0,70	

PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO (MODIFICATO)

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate
3. *Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:*

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
3.1	Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: La tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	€.	193,67	174,56
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	€.	25,82	
3.3	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino a un massimo di 5 Km lineari tassa annua	€.		
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	€.		

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 % delle spese medesime.
5. *Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:*

N.	OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE	TARIFFA PER CATEGORIA		
		1 ^a	2 ^a	
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare	€.	10,33	9,30
		€.	15,49	13,94
5.2	Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare	€.	13,43	12,14
		€.	20,14	18,08
5.3	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare	€.	15,49	13,94
		€.	23,24	20,92
5.1	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare	€.	20,66	18,59
		€.	30,99	27,89

PARTE V – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (MODIFICATO)

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1 ^a	2 ^a
a	Centro abitato	€.	38,73	34,86
b	Zona limitrofa	€.	29,95	27,11
c	Sobborghi e zone periferiche	€.	19,63	17,66
d	Frazioni	€.	6,71	6,20

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di *un solo serbatoio sotterraneo di capacità superiore a 3.000 litri.*
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 % sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. Comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n.1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (MODIFICATO)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.	LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	TARIFFA PER CATEGORIA		
			1 ^a	2 ^a
a	Centro abitato	€.	12,91	11,62
b	Zona limitrofa	€.	9,81	9,04
c	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	€.	6,71	6,20

Allegato 1

Mediante delibera n. 40 del 30 giugno 1994 con oggetto: taxa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - classificazione delle aree

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il terzo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 28/12/1993, n. 566, con il quale viene stabilito che la taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è graduata a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38 del predetto D. Lgs. N. 507/1993, sono classificate in almeno due categorie;

Visto l'art. 32, secondo comma, lettera g) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad adottare gli atti relativi all'ordinamento dei tributi, fra i quali rientra, per la T.O.S.A.P., l'approvazione degli elenchi di classificazione delle aree;

DELIBERA

1. di approvare gli elenchi di classificazione in 2 (due) categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche allegati alla presente deliberazione e distinti con le lettere A, B;
2. di incaricare il funzionario responsabile del servizio di disporre la pubblicazione degli elenchi predetti all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici .

ELENCO DELLE VIE POSTE IN ZONA A PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAP

via	Allievi A.	via	Della Malaga
via	Alighieri Dante	via	Manzoni Alessandro
via	Battisti Cesare	via	Matteotti Giacomo
via	Cantoni – Allevi	via	Mazzini Giuseppe
via	Carducci Giosuè	via	Meucci Antonio
via	Cavour Camillo	via	Milano
via	Circonvallazione	via	Negri Ada
vicolo	Costa	via	Orsenigo Don Gaetano
via	Daccò Guglielmo	vicolo	Orti
via	D'Acquisto Salvo	via	Papa Giovanni XXIII
via	Da Vinci Leopardo	via	Pascoli Giovanni
via	De Gasperi Alcide	via	Pellico Silvio
via	Don Bosco Giovanni	via	Piave
via	Don Colombo Giuseppe	via	I° Maggio
via	Don Gnocchi	viale	Rimembranze
via	Don Luigi Negri	via	Roma

via	Don Sturzo Luigi	via	Sacchi Federico
via	Duse Eleonora	via	San Giovanni
viale	Europa	via	San Giuseppe
via	Fermi Enrico	via	XXV Aprile
via	Gallotti Giuseppe	via	Verdi Giuseppe
via	Garibaldi Giuseppe	via	Verga Giovanni
viale	Dell'Industria	via	Visconti Marco
via	Grossi Tommaso	via	Vittorio Veneto
via	Leopardi Giacomo	via	Volta Alessandro

ELENCO DELLE VIE POSTE IN ZONA B PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAP

via	Marconi
S.C.	n.117 Basiano – Rosate
S.C.	n. 134 per Bertora – Coronate
S.C.	n. 145 per Cavoletto – Noviglio
S.C.	Per Gaggianese – Gudo Visconti
S.C.	Per Melghera
S.C.	Per Mottaiola
S.C.	Per Miconia

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.2010 DELIBERA NR. 35
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE (TOSAP) E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li, 27.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Flto dr.ssa Antonia Schiapacassa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.

IL REVISORE DEL CONTO

li

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 15/12/2010 al 30/12/2010.

Rosate, 15/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 27/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 15.12.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO
dr.ssa Annalisa Fiori

